

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CCXXXIX

n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE L'ANDAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO
CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE

(Aggiornata al 2010)

(Articolo 2, comma 3, della legge 11 gennaio 2007, n. 1)

Presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(GELMINI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2011
—————



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Relazione al Parlamento (ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 2, comma 3) sull'andamento degli Esami di Stato e ricaduta sul sistema scolastico rispetto al precedente sistema.

Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado sono stati istituiti con legge 10 dicembre 1997, n. 425 che ha riformato gli esami di maturità regolati dalla legge n. 119/1969 ed hanno avuto luogo, per la prima volta nell'anno scolastico 1998/1999.

Essi hanno come fine "l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi" (art. 1). Il rilascio ed il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono nuovamente disciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea" (art. 6).

La legge n. 425/97 è stata seguita da un regolamento attuativo, il DPR 23 luglio 1998, n. 323, e da una serie di decreti concernenti le modalità di formazione delle commissioni, lo svolgimento delle prove, la conduzione delle operazioni di esame.

Con legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", sono stati sostituiti gli articoli 2, 3 e 4 della citata legge, n. 425/97. Alla vigilia di ciascuna tornata di esami vengono emanati i relativi decreti, un'ordinanza ed una circolare sulla formazione delle commissioni, che ne disciplinano procedure e adempimenti.

Obiettivi prioritari della norma sono quelli di fissare regole di maggior rigore relativamente ai requisiti di ammissione, ai contenuti ed agli esiti dell'esame, alla composizione delle commissioni ed alla disciplina delle sedi dello stesso, con particolare attenzione alle regole di accesso per i candidati esterni, così detti "privatisti".

I sopra citati articoli della legge n. 1/2007 disciplinano infatti, rispettivamente, le seguenti materie:

- ammissione all'esame;
- contenuto ed esito dell'esame;
- commissione e sede d'esame.

Per quanto concerne le norme che disciplinano l'*ammissione all'esame*, si osserva che, in seguito alla introduzione delle nuove regole, è diminuito

considerevolmente il numero dei candidati esterni (privatisti) mentre sono quasi del tutto spariti i candidati interni ammessi con abbreviazione di un anno per merito. Il risultato ottenuto risponde pienamente agli obiettivi prioritari della citata legge n. 1/2007. Si è realizzato, in effetti, un sufficiente livello di contrasto all'azione dei cosiddetti "diplomifici", cioè delle scuole interessate non a fornire istruzione ma a consentire la mera acquisizione di titoli di studio.

Le modificazioni introdotte con riferimento al *contenuto e all'esito dell'esame*, riguardano la diversa modulazione dei punteggi relativi al credito scolastico e al colloquio nonché la possibilità di attribuire la lode al candidato che consegua il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione fino a un massimo di cinque punti. Le nuove regole mirano, da una parte, a valorizzare la carriera scolastica, e, dall'altra, a premiare le "eccellenze" (C. M. n. 57 del 18 giugno 2008). Entrambi i provvedimenti sono stati accolti favorevolmente dagli studenti e dalle famiglie.

Con riferimento, infine alle regole concernenti la commissione e la sede dell'esame, si osserva che è stato ripristinato il modello della composizione "paritaria" della commissione (cinquanta per cento di commissari interni e cinquanta per cento di commissari esterni). Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre (in precedenza, fino a quattro).

Per quanto concerne i candidati esterni, coerentemente con gli obiettivi sopra illustrati, essi sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati. Nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni, ma con il limite della costituzione esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali e con l'ulteriore garanzia che presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.

Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Le nuove regole hanno l'obiettivo di rendere più rigorose le procedure di accertamento della effettiva preparazione dei candidati (composizione "paritaria" della commissione) e di contrastare l'azione dei "diplomifici", fissando un termine invalicabile al numero dei candidati assegnabili alla commissione e impedendo la costituzione di commissioni di soli candidati esterni nelle scuole paritarie.

A tale riguardo, preme rilevare che la costituzione mista delle commissioni esaminatrici ha realmente impresso una svolta all'esame di Stato in termini di rigore e serietà e ha portato le scuole ad una maggiore attenzione agli aspetti di preparazione degli studenti, in vista della valutazione da parte di commissari esterni. Tale modalità di formazione delle commissioni ha favorito, infatti, una ricaduta positiva nell'impostazione didattica del curriculum a partire dal triennio precedente l'esame. Si può ritenere che siano stati raggiunti importanti risultati, con ricadute positive sulla preparazione complessiva dei discenti.

Allo stesso modo sono particolarmente interessanti le novità introdotte dalla Legge, per quanto riguarda *le eccellenze*, intese come "valore aggiunto" di una prova di fatto diventata atto di riconoscimento finale di un percorso di studio.

In sostanza, la riforma non ha agito con effetto benefico solo per quanto concerne il contrasto ai "diplomifici", ma soprattutto per un miglioramento generale dei processi di insegnamento-apprendimento, facendo dell'esame di Stato una grande occasione per gli studenti di far emergere le proprie conoscenze, abilità e competenze.

Come si evince dalle tabelle allegate alla presente relazione, confrontando i dati relativi agli esami di stato del 2006 con quelli del 2007 e seguenti, emerge una significativa riduzione di candidati esterni e di candidati per abbreviazione per merito, con una certa stabilizzazione negli ultimi due anni.

Un ulteriore correttivo al fenomeno dei così detti "diplomifici" è stato apportato con l'adozione di ulteriori norme, di seguito illustrate, concernenti l'assegnazione delle sedi di esame ai candidati esterni.

Con la legge 25 ottobre 2007, n. 176 di conversione in legge del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, articolo 1, comma 2 (che ha modificato l'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1), sono state apportate correzioni alla disciplina concernente la procedura di assegnazione della sede di istituto di esame ai candidati esterni, stabilendo l'obbligo di presentazione della domanda di ammissione agli esami di Stato al dirigente dell'ufficio scolastico regionale territorialmente competente.

Tale innovazione ha comportato la eliminazione del fenomeno del così detto "pendolarismo" dei privatisti da una regione ad altra alla ricerca di istituti di gradimento.

Un successivo provvedimento di legge, articolo 1-quinquies decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (che ha modificato l'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni), ha eliminato la disparità di trattamento, in materia di prove preliminari, tra candidati esterni in possesso e non in possesso di idoneità all'ultimo anno.

Com'è noto, ai sensi della legge 11 febbraio 2007, n. 1, art. 1, c. 1, cpv. art. 3, c. 6, il punteggio di credito scolastico è stato portato da 20 a 25 punti (con la corrispondente riduzione del punteggio massimo del colloquio da 35 a 30 punti). Non è stato tuttavia armonizzata con la citata modificazione la norma vigente per l'eventuale integrazione del punteggio finale (c.d. bonus). In effetti, nonostante la variazione del punteggio massimo del credito scolastico e del colloquio, è rimasta invariata la disposizione per cui «fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti». Al riguardo, è appena il caso di rilevare che il conseguimento di almeno 15 punti di credito scolastico rispetto al massimo di 20 punti configura una situazione sensibilmente diversa dal conseguimento degli stessi 15 punti rispetto al massimo di 25: 15 è il 75% di 20, ma solo il 60% di 25. Se poi si considera che è rimasto inalterato il requisito di almeno 70 punti quale risultato complessivo della prova d'esame,

nonostante la diminuzione dei punti a disposizione (che sono passati da 80 a 75), è evidente che la mancata armonizzazione del quadro normativo conduce al risultato di deprezzare la carriera scolastica e di premiare invece il risultato delle prove d'esame nel quadro di una legge che ha invece inteso amplificare la considerazione per i risultati conseguiti nella carriera scolastica (poiché il punteggio massimo di credito scolastico è passato da 20 a 25 punti).

Da tempo gli operatori scolastici e gli esperti del settore premono perché le disposizioni relative all'eventuale integrazione del punteggio siano armonizzate con le nuove norme concernenti il punteggio del credito scolastico e del colloquio. Al riguardo, si sottolinea piuttosto l'opportunità di tenere nella massima considerazione l'esigenza di rendere ancora più rigorosi i requisiti richiesti per la possibilità di accedere all'integrazione. Si ritiene pertanto ragionevole pensare che possa essere fissato – mediante atto legislativo – ai fini del bonus, un nuovo limite solo per il credito scolastico, che non dovrebbe essere inferiore a 22 punti su 25 di punteggio totale di credito scolastico.

Inoltre, occorre far presente che questo Ministero, avendo rilevato sul territorio una elevata differenziazione in alcune regioni relativamente al comportamento delle commissioni di esame nell'attribuzione della lode, al fine di superare tale criticità, ha emanato il Decreto ministeriale 16-12-2009, n. 99, con il quale sono stati fissati nuovi criteri di attribuzione della lode adottando nuove tabelle di ripartizione del credito scolastico, intese a limitare il fenomeno descritto che potrebbe stimolare fenomeni degenerativi fino al punto di vanificare lo spirito relativo al perseguimento della eccellenza che era all'origine della istituzione della lode.

Con il Decreto ministeriale citato l'attribuzione della lode, prevista dall'art. 1, 3° capoverso della legge n. 1/2007 presuppone il conseguimento di risultati di eccellenza negli ultimi tre anni del percorso scolastico e nelle prove di esame.

La nuova ripartizione dei punteggi del credito scolastico, indicato nelle tabelle allegate al decreto in questione, è applicata con gradualità a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 nei confronti degli studenti frequentati il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli alunni della penultima classe e nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche gli studenti dell'ultima classe.

Le bande di oscillazione sono state rimodulate da quattro a cinque ($M=6$; $6 < M \leq 7$; $7 < M \leq 8$; $8 < M \leq 9$; $9 < M \leq 10$), al fine di limitare la possibilità di attribuzione della lode nei casi di eccellenza.

Nel decreto in questione si prevede, inoltre, che il credito scolastico annuale e il punteggio relativo alle prove d'esame devono essere attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità in considerazione della necessità di premiare con l'attribuzione della lode esclusivamente risultati di acclarata eccellenza.

Da ultimo, è doveroso osservare che l'istruzione secondaria di secondo grado è stata recentemente riordinata con l'emanazione di tre decreti del Presidente della Repubblica (n. 87 del 15 marzo 2010, relativo agli istituti professionali, n. 88 del 15 marzo 2010, relativo agli istituti tecnici e n. 89 del 15 marzo 2010, relativo ai licei).

Non è difficile prevedere che il riordino testé avvenuto richiederà interventi specifici di adattamento normativo anche in materia di esame di Stato, in particolare in rapporto alla esigenza di individuare rigorose forme di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli studenti al termine del percorso scolastico.

Si allegano tabelle riepilogative particolarmente significative rispetto a quanto illustrato nella presente relazione:


Allegato 1

- Tabella n. 1: candidati interni, esterni e ammessi per merito relativi agli anni 2006, 2007, 2008 suddivisi per regioni;
- Tabella n.2: candidati interni, esterni e ammessi per merito relativi agli anni 2009 e 2010 suddivisi per regioni;
- Tabella n. 3: candidati interni, esterni e ammessi per merito con le differenze, in diminuzione, per quanto concerne candidati esterni e ammessi per merito nei medesimi anni;

Allegato 2

- Tabella n. 4: diplomati con 100/100 (senza lode) negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, suddivisi per regioni;
- Tabella n. 5: percentuale dei diplomati con 100/100 (senza lode) sui diplomati totali negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 suddivisi per regioni;
- Tabella n. 6: diplomati con 100/100 e lode negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 suddivisi per regioni; e relativo grafico;
- Tabella n. 7: percentuale dei diplomati con 100/100 e lode sul totale dei diplomati negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 suddivisi per regioni; e relativo istogramma;
- Tabella n. 8: percentuale dei diplomati con 100/100 e lode sul totale dei diplomati con 100 negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 per regione; e relativo istogramma;
- Tabella n.9: percentuale dei diplomati con 100/100 (con o senza lode) sui diplomati totali negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 per regioni; e relativo istogramma;
- Tabella n. 10: diplomati totali negli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 per regioni;
- Tabelle n. 11: diplomati negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 per regioni;
- Tabella n. 12: diplomati con 100/100 senza lode per tipologia di istituto;
- Tabella n.13: diplomati con 100/100 e lode per tipologia di istituto.

IL MINISTRO
MARIATELLA GELMINI



ALLEGATO 1

Tabelle dati candidati interni, esterni e ammessi per merito

TABELLA N.1

Regione	Esami di Stato anno 2006			Esami di Stato anno 2007			Esami di Stato anno 2008					
	Candidati interni	Candidati esterni	Totale candidati 2006	di cui ammessi per Merito	Candidati interni	Candidati esterni	Totale candidati 2007	di cui ammessi per Merito	Candidati interni	Candidati esterni	Totale candidati 2008	di cui ammessi per Merito
Abruzzo	11.488	959	12.447	124	11.691	725	12.416	4	11.838	672	12.510	0
Basilicata	6.262	528	6.790	15	6.413	486	6.899	1	6.559	301	6.860	5
Calabria	20.528	1.887	22.415	85	20.959	1.554	22.513	15	21.033	1.344	22.377	10
Campania	59.676	6.186	65.862	441	62.995	4.571	67.566	18	64.266	3.106	67.372	15
Emilia Romagna	23.935	1.595	25.530	82	25.551	1.572	27.123	20	26.023	1.508	27.531	7
Friuli	7.542	294	7.836	19	7.731	326	8.057	0	8.002	310	8.312	1
Lazio	44.580	6.667	51.247	102	44.909	4.861	49.770	27	46.565	2.813	49.378	5
Liguria	8.745	712	9.457	11	9.437	745	10.182	2	9.601	688	10.289	1
Lombardia	56.569	3.667	60.236	45	59.083	3.857	62.940	9	60.584	3.740	64.324	6
Marche	11.551	882	12.433	18	12.560	622	13.182	0	12.610	487	13.097	3
Molise	2.947	139	3.086	1	3.004	92	3.096	2	3.012	91	3.103	0
Piemonte	25.944	1.575	27.519	16	27.344	1.695	29.039	4	27.220	1.673	28.893	5
Puglia	37.921	2.567	40.488	98	39.290	2.239	41.529	14	39.239	1.560	40.799	4
Sardegna	13.730	760	14.490	23	14.083	722	14.805	4	13.604	603	14.207	1
Sicilia	50.850	4.857	55.707	522	50.444	4.273	54.717	14	50.240	2.835	53.075	15
Toscana	22.606	1.649	24.255	17	23.722	1.497	25.219	7	23.824	1.596	25.420	1
Trentino Alto Adige	6.483	249	6.732	0	6.733	206	6.939	3	6.929	213	7.142	2
Umbria	6.349	366	6.715	60	6.759	247	7.006	0	6.720	292	7.012	0
Val D'Aosta	708	10	718	0	723	15	738	0	721	32	753	0
Veneto	30.744	1.387	32.131	32	32.491	1.383	33.874	3	32.940	1.330	34.270	4
Totale nazionale	449.158	36.936	486.094	1.711	465.922	31.688	497.610	147	471.530	25.194	496.724	85

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N.2

Regione	Esami di Stato anno 2009				Esami di Stato anno 2010			
	Candidati interni	Candidati esterni	Totale candidati 2009	di cui ammessi per Merito	Candidati interni	Candidati esterni	Totale candidati 2010	di cui ammessi per Merito
Abruzzo	11.850	695	12.545	1	11.557	748	12.305	1
Basilicata	6.550	285	6.835	0	6.359	338	6.697	0
Calabria	20.542	1.271	21.813	9	20.415	1.377	21.792	16
Campania	66.461	3.045	69.506	14	67.852	2.749	70.601	7
Emilia Romagna	26.829	1.583	28.412	14	27.507	1.592	29.099	0
Friuli	7.976	309	8.285	2	7.903	296	8.199	0
Lazio	46.558	3.173	49.731	12	46.077	3.425	49.502	11
Liguria	9.414	809	10.223	1	9.357	736	10.093	2
Lombardia	59.989	3.981	63.970	4	60.578	3.961	64.539	7
Marche	12.818	548	13.366	1	12.752	601	13.353	4
Molise	2.936	105	3.041	0	2.962	92	3.054	0
Piemonte	27.652	1.528	29.180	5	28.081	1.296	29.377	2
Puglia	39.315	1.507	40.822	5	39.338	1.518	40.856	7
Sardegna	12.979	650	13.629	5	13.044	702	13.746	2
Sicilia	49.360	3.033	52.393	5	48.508	3.094	51.602	6
Toscana	24.137	1.474	25.611	3	24.286	1.545	25.831	2
Trentino Alto Adige	7.096	200	7.296	3	7.187	200	7.387	3
Umbria	6.482	273	6.755	3	6.540	302	6.842	0
Val D'Aosta	800	101	901	0	710	72	782	0
Veneto	33.242	1.479	34.721	2	33.835	1.238	35.073	3
Totale nazionale	472.986	26.049	499.035	89	474.848	25.882	500.730	73

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N.3

Regione	Diff. anno 2007 su 2006		Diff. anno 2008 su 2007		Diff. anno 2009 su 2008		Diff. anno 2010 su 2009		Diff. anno 2010 su 2006	
	Candidati esterni	Ammessi per merito	Candidati esterni	Ammessi per merito	Candidati esterni	Ammessi per merito	Candidati esterni	Ammessi per merito	Candidati esterni	Ammessi per merito
Abruzzo	-234	-120	-53	-4	23	1	53	0	-211	-123
Basilicata	-42	-14	-185	4	-16	-5	53	0	-190	-15
Calabria	-333	-70	-210	-5	-73	-1	106	7	-510	-69
Campania	-1.615	-423	-1.465	-3	-61	-1	-296	-7	-3.437	-434
Emilia Romagna	-23	-62	-64	-13	75	7	9	-14	-3	-82
Friuli	32	-19	-16	1	-1	1	-13	-2	2	-19
Lazio	-1.806	-75	-2.048	-22	360	7	252	-1	-3.242	-91
Liguria	33	-9	-57	-1	121	0	-73	1	24	-9
Lombardia	190	-36	-117	-3	241	-2	-20	3	294	-38
Marche	-260	-18	-135	3	61	-2	53	3	-281	-14
Molise	-47	1	-1	-2	14	0	-13	0	-47	-1
Piemonte	120	-12	-22	1	-145	0	-232	-3	-279	-14
Puglia	-328	-84	-679	-10	-53	1	11	2	-1.049	-91
Sardegna	-38	-19	-119	-3	47	4	52	-3	-58	-21
Sicilia	-584	-508	-1.438	1	198	-10	61	1	-1.763	-516
Toscana	-152	-10	99	-6	-122	2	71	-1	-104	-15
Trentino Alto Adige										
	-43	3	7	-1	-13	1	0	0	-49	3
Umbria	-119	-60	45	0	-19	3	29	-3	-64	-60
Val D'Aosta	5	0	17	0	69	0	-29	0	62	0
Veneto	-4	-29	-53	1	149	-2	-241	1	-149	-29
Totale nazionale	-5.248	-1.564	-6.494	-62	855	4	-167	-16	-11.054	-1.638

N.B. – Analisi dei dati delle tabelle di cui sopra

Dal confronto dei dati relativi agli esami di Stato giugno 2006 con quelli dell'anno 2007 (primo anno riforma di cui alla legge 11-1-2007,n.1) risulta evidente una significativa riduzione di candidati esterni e di candidati ammessi per abbreviazione per merito. Successivamente, le riduzioni sono continuate, anche se in modo meno evidente, negli esami 2008, per poi stabilizzarsi negli anni successivi.

* * * * *

ALLEGATO 2**TABELLA N.4**

Diplomati con 100/100 (senza lode) negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Piemonte	1.564	1.324	1.334
Valle d'Aosta	16	13	13
Lombardia	2.656	2.063	2.186
Trentino A.A.	271	220	270
Veneto	1.643	1.415	1.556
Friuli V.G.	395	388	336
Liguria	586	454	491
Emilia Romagna	1.775	1.574	1.610
Toscana	1.371	1.097	1.182
Umbria	534	428	416
Marche	958	801	841
Lazio	2.564	2.125	2.124
Abruzzo	693	559	613
Molise	192	117	156
Campania	3.960	2.982	3.209
Puglia	3.150	2.473	2.623
Basilicata	411	273	293
Calabria	2.115	1.553	1.621
Sicilia	3.248	2.684	2.828
Sardegna	707	591	591
Dato Nazionale	28.809	23.134	24.302

TABELLA N.5
 Percentuale dei diplomati con 100/100 (senza lode) sui diplomati totali negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Piemonte	6,0%	5,1%	4,8%
Valle d'Aosta	2,2%	2,0%	1,9%
Lombardia	4,7%	3,6%	3,6%
Trentino A.A.	3,9%	3,3%	3,8%
Veneto	5,2%	4,5%	4,6%
Friuli V.G.	5,3%	5,2%	4,4%
Liguria	6,6%	5,1%	5,2%
Emilia Romagna	7,0%	6,3%	5,8%
Toscana	6,1%	4,8%	4,9%
Umbria	8,8%	6,7%	6,5%
Marche	7,8%	6,6%	6,5%
Lazio	5,9%	4,9%	4,9%
Abruzzo	6,3%	5,0%	5,3%
Molise	6,9%	4,1%	5,4%
Campania	6,2%	4,8%	5,3%
Puglia	8,6%	6,6%	6,7%
Basilicata	6,7%	4,3%	4,6%
Calabria	10,6%	7,5%	7,9%
Sicilia	7,1%	5,8%	6,1%
Sardegna	6,2%	5,0%	5,0%
Totale	6,5%	5,2%	5,3%

TABELLA N.6
Diplomati con 100/100 e lode negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

Regione	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Piemonte	176	202	221
Valle d'Aosta	-	1	1
Lombardia	274	233	278
Trentino A.A.	21	25	18
Veneto	208	233	232
Friuli V.G.	43	56	49
Liguria	93	107	78
Emilia Romagna	310	337	356
Toscana	191	199	200
Umbria	85	73	95
Marche	151	168	157
Lazio	327	324	369
Abruzzo	107	95	126
Molise	21	19	21
Campania	461	448	506
Puglia	583	627	656
Basilicata	42	58	52
Calabria	441	342	380
Sicilia	371	403	442
Sardegna	103	101	104
Dato Nazionale	4.008	4.051	4.341




TABELLA N.7
 Percentuale dei diplomati con lode nei 100/100 e lode sui diplomati totali negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

Regione	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Piemonte	0,7%	0,8%	0,8%
Valle d'Aosta	0,0%	0,2%	0,1%
Lombardia	0,5%	0,4%	0,5%
Trentino A.A.	0,3%	0,4%	0,3%
Veneto	0,7%	0,7%	0,7%
Friuli V.G.	0,6%	0,7%	0,6%
Liguria	1,0%	1,2%	0,8%
Emilia Romagna	1,2%	1,4%	1,3%
Toscana	0,8%	0,9%	0,8%
Umbria	1,4%	1,2%	1,5%
Marche	1,2%	1,4%	1,2%
Lazio	0,8%	0,7%	0,8%
Abruzzo	1,0%	0,8%	1,1%
Molise	0,8%	0,7%	0,7%
Campania	0,7%	0,7%	0,8%
Puglia	1,6%	1,7%	1,7%
Basilicata	0,7%	0,9%	0,8%
Calabria	2,2%	1,7%	1,8%
Sicilia	0,8%	0,9%	1,0%
Sardegna	0,9%	0,9%	0,9%
Dato Nazionale	0,9%	0,9%	0,9%




TABELLA N.8
 Percentuale dei diplomati con 100/100 e lode sul totale dei diplomati con 100 negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

Regione	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Piemonte	10,1%	13,2%	14,2%
Valle d'Aosta	0,0%	7,1%	7,1%
Lombardia	9,4%	10,1%	11,3%
Trentino A.A.	7,2%	10,2%	6,3%
Veneto	11,2%	14,1%	13,0%
Friuli V.G.	9,8%	12,6%	12,7%
Liguria	13,7%	19,1%	13,7%
Emilia Romagna	14,9%	17,6%	18,1%
Toscana	12,2%	15,4%	14,5%
Umbria	13,7%	14,6%	18,6%
Marche	13,6%	17,3%	15,7%
Lazio	11,3%	13,2%	14,8%
Abruzzo	13,4%	14,5%	17,1%
Molise	9,9%	14,0%	11,9%
Campania	10,4%	13,1%	13,6%
Puglia	15,6%	20,2%	20,0%
Basilicata	9,3%	17,5%	15,1%
Calabria	17,3%	18,0%	19,0%
Sicilia	10,3%	13,1%	13,5%
Sardegna	12,7%	14,6%	15,0%
Totale	12,2%	14,9%	15,2%




TABELLA N.9
 Percentuale dei diplomati con 100/100 (con o senza lode) sui diplomati totali negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

Regione	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Piemonte	6,7%	5,9%	5,6%
Valle d'Aosta	2,2%	2,1%	2,0%
Lombardia	5,2%	4,0%	4,1%
Trentino A.A.	4,2%	3,7%	4,0%
Veneto	5,8%	5,2%	5,3%
Friuli V.G.	5,9%	5,9%	5,0%
Liguria	7,7%	6,3%	6,1%
Emilia Romagna	8,2%	7,7%	7,1%
Toscana	6,9%	5,7%	5,8%
Umbria	10,2%	7,9%	7,9%
Marche	9,0%	8,0%	7,7%
Lazio	6,7%	5,6%	5,7%
Abruzzo	7,2%	5,8%	6,4%
Molise	7,6%	4,7%	6,2%
Campania	6,9%	5,5%	6,2%
Puglia	10,2%	8,3%	8,3%
Basilicata	7,4%	5,2%	5,4%
Calabria	12,8%	9,2%	9,7%
Sicilia	7,9%	6,7%	7,1%
Sardegna	7,1%	5,9%	5,9%
Totale	7,4%	6,1%	6,2%




TABELLA N.10
Diplomati totali negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

Regione	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Piemonte	25.969	26.099	27.750
Valle d'Aosta	657	729	697
Lombardia	57.425	56.838	60.362
Trentino A.A.	6.700	7.021	7.130
Veneto	31.449	31.806	33.793
Friuli V.G.	7.505	7.484	7.669
Liguria	8.954	8.866	9.397
Emilia Romagna	24.955	25.475	27.795
Toscana	22.632	22.488	23.879
Umbria	6.346	6.095	6.449
Marche	12.076	12.276	13.033
Lazio	43.512	43.411	43.457
Abruzzo	11.224	11.065	11.573
Molise	2.887	2.796	2.866
Campania	62.026	63.649	60.172
Puglia	37.376	36.515	39.392
Basilicata	6.371	6.130	6.405
Calabria	20.662	19.903	20.610
Sicilia	46.254	45.988	46.333
Sardegna	11.766	11.334	11.732
Totale	446.746	445.968	460.494

TABELLA N.11
Diplomati totali negli anni scolastici 2007-2008 2008-2009 2009-2010 per Regione.

Tipologia di Istituto	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Licei	196.341	203.390	218.959
Istituti Tecnici	163.915	157.991	155.348
Istituti Professionali	69.902	68.518	69.555
Istruzione Artistica	16.588	16.069	16.631
Totale	446.746	445.968	460.494

TABELLA N.12
Diplomati con 100/100 senza lode per tipologia di Istituto

Tipologia di Istituto	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Licei	18.875	15.756	17.133
Istituti Tecnici	7.125	5.262	5.204
Istituti Professionali	2.030	1.543	1.398
Istruzione Artistica	779	573	567
Totale	28.809	23.134	24.302

TABELLA N.13
Diplomati con 100/100 e lode per tipologia di Istituto

Tipologia di Istituto	a.a.		
	2007_2008	2008_2009	2009_2010
Licei	3.123	3.193	3.551
Istituti Tecnici	710	707	651
Istituti Professionali	102	103	94
Istruzione Artistica	73	48	45
Totale	4.008	4.051	4.341

